

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del giorno 11.11.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

Si evince dal ricorso in esame che a seguito di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso da [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Napoli (N. 3523/24 R.G.), dapprima assegnato al g.d. dr. [REDACTED] la ricorrente ricevette comunicazione di un provvedimento, a firma del giudice dr. [REDACTED]

[REDACTED] del seguente tenore testuale: *"il G.E. letto il ricorso depositato il 21.02.24 e visto il provvedimento 22.02.24 emesso dal G.I. nel procedimento rg. 3523/24, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 12.03.24 ore 12 e manda al ricorrente per la notifica nel termine perentorio dell'01.03.24"*.

Ritenendo detto provvedimento illegittimo, perché adottato da giudice diverso da quello designato per la trattazione del ricorso d'urgenza, e per di più contro il quale sono stati presentati diversi esposti al C.S.M. e alla Procura della Repubblica, e perché *"nessun provvedimento poteva essere adottato senza la sospensione dell'esecuzione e la rimessione degli atti al Magistrato competente, ai fini della valutazione che l'immobile in questione trovasi in zona altamente panoramica, archeologica, sottoposta ai limiti di tutela ambientale e comunque per un provvedimento emesso senza la previa comunicazione alla Sovrintendenza ai Monumenti e alla Sovrintendenza dei Monumenti Storici e alla Tutela Ambientale"*, [REDACTED] ha proposto *"ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 cpc"*, chiedendo *"confermarsi il Giudice già nominato (dr. [REDACTED] e/o nominarsi un Magistrato che tenga conto della incompetenza ad esaminare il ricorso da parte del Giudice [REDACTED] che in*



ogni caso non poteva nominare in sua sostituzione, un altro Magistrato, informando anche per le competenze di Legge, ogni tecnico idoneo ad esaminare la zona, la non commerciabilità dei beni in questione, il diritto della concludente, già di fatto negato dal Giudice [REDACTED] ad utilizzare i diritti di cui all'art. 540 c.c., previo esame dei diritti specifici all'eredità già all'esame di altro Magistrato (quota spettante alla moglie, quota x art. 540 c.c. a favore del coniuge, quota del 22% per ogni figlio quota a carico dei singoli chiamati all'eredità rispettivamente per le somme da essi dovuta, richiedenti i diritti spettanti al consumatore, per singole posizioni debitorie, mancata notifica a tutti gli obbligati e consorti)".

Resiste con controricorso [REDACTED] [REDACTED] Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite. Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 - Il ricorso in esame difetta dei requisiti minimi per rappresentare un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., né per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., né in generale per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (v. Cass. n. 4433/2022), non essendo concepibile confezionare una iniziativa priva del benché minimo costruito, come quella che occupa, diretta ad una Corte di legittimità, con la formale rassegna delle conclusioni prima riportate.

In pratica, la vicenda concerne un procedimento avviato dalla [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Napoli sotto le insegne dell'art. 700 c.p.c., con ricorso avverso



l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., emesso dal g.e. partenopeo a seguito dell'aggiudicazione di un immobile ai danni dell'esecutata, odierna ricorrente. Questa si duole, dinanzi a questa Corte, del fatto che, benché il ricorso cautelare fosse stato dapprima assegnato ad un certo giudice designato, successivamente il fascicolo sia transitato dinanzi al giudice dell'esecuzione (trattandosi, evidentemente, di questioni da delibare all'interno della relativa procedura esecutiva immobiliare, n.d.e.); e da tanto l'odierna ricorrente fa discendere non meglio precisati e confusi *vulnera* al proprio diritto di difesa, proponendo un "*ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 c.p.c.*" e rassegnando le conclusioni già richiamate.

Orbene, prim'ancora che la lampante inammissibilità del ricorso, per non essere l'atto riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 41 e/o 42 c.p.c. (neppure essendo stata prospettata una questione di giurisdizione o di competenza in senso proprio), né all'art. 360 c.p.c., esso è comunque improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché - andando alla sostanza della anomala iniziativa intrapresa dalla odierna ricorrente - non è stata depositata copia conforme del provvedimento da cui la [REDACTED] ha ritenuto di essere stata lesa (verosimilmente, dovrebbe trattarsi del decreto di fissazione dell'udienza, emesso dal giudice dell'esecuzione, dr. [REDACTED] di cui non è stata neppure indicata la data di deposito in ricorso), ma solo il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. emesso in danno della stessa [REDACTED] che - benché presupposto dei lamentati *vulnera*, e peraltro suscettibile di sola opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. - pacificamente non costituisce l'oggetto di questo stravagante giudizio.



2.1 - In definitiva, il ricorso è improcedibile: e tanto esime dal rilievo della manifesta e radicale sua inammissibilità per le ragioni suddette.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

2.2 - Ritiene, infine, la Corte di dover pronunciare condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dal controricorrente.

Infatti, costituisce ormai *ius receptum* il principio per cui *"In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta"* (Cass., Sez. Un., n. 32001/2022).

Per quanto prima detto, risulta evidente come il ricorso qui in esame sia stato improntato a gravissima superficialità (ben superiore rispetto a quella collegata alla mera proposizione di una domanda inammissibile), essendosi invocata una pronuncia di questa Corte di legittimità in alcun modo riconducibile, sul piano oggettivo, al paradigma dettato dall'art. 360 c.p.c., senza neppure dimostrare di aver compiuto il "necessario sforzo interpretativo" presupposto per adire la



Suprema Corte di cassazione, anzi improntando l'iniziativa a tesi non poco ardite ed in assoluto contrasto con elementari regole del diritto processuale civile.

Pertanto, stante l'abuso dello strumento impugnatorio da parte dell'odierna ricorrente, si ritiene equo parametrare l'importo della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad una somma pari all'importo delle spese di lite *infra* liquidate. In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 9.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di € 9.800,00 in favore del controricorrente, oltre interessi legali da oggi al soddisfo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 11.11.2025.

Il Presidente
Franco De Stefano

